SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3303

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONGIORNO, PICCIONI, OGNIBENE, AGONI, RUVOLO, PACE, SALERNO e MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2005

Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – È evidente come il processo di formazione dei prezzi finali dei prodotti agroalimentari sia condizionato da fattori e da fasi di intermediazione assolutamente estranei alla filiera produttiva.

La divaricazione, ormai patologica, della forbice tra i prezzi all'origine e i prezzi di consumo è tale da provocare distorsioni in uno dei comparti strategici della economia nazionale, soprattutto delle aree sottoutilizzate del mezzogiorno d'Italia.

Ad aggravare lo stato economico del comparto primario intervengono peraltro la polverizzazione della proprietà fondiaria che naturalmente si riflette anche sui successivi segmenti del ciclo economico, da quello della trasformazione e conservazione del prodotto, sia esso condotto su scala industriale che su scala artigianale fino al segmento della distribuzione sia essa di grande, di media, di piccola dimensione e struttura.

Non sono da sottovalutare le vere e proprie perversioni scaturenti da intermediazioni parassitarie, talvolta addirittura di natura criminale, che, onde assicurare guadagni illeciti a soggetti totalmente estranei alla fisiologica filiera produttiva, impongono prelievi finanziari anche spropositati. Questi ultimi finiscono per incidere fortemente sulla lievitazione dei prezzi al consumo.

Ne deriva complessivamente una strana concorrenza tra i diversi segmenti della filiera, i quali per soddisfare pretese esterne, tentano di comprimere le esigenze economiche dei protagonisti antecedenti e successivi, pur di garantire a ciascuno di essi il respiro indispensabile per sopravvivere. Accade di frequente che ricadono in maniera più sensibile gli effetti negativi del fenomeno sugli attori delle fasi estreme del processo, ossia gli agricoltori, che registrano prezzi addirittura inferiori a quelli di diversi anni addietro, e i consumatori, i quali invece sono costretti a subire imposizioni di prezzi che presto potrebbero diventare incompatibili con il reddito medio delle famiglie italiane.

Di tutto ciò non potranno che risentirne, come già accade, l'impresa agricola, l'impresa di trasformazione, l'impresa commerciale, le quali restano esposte ad una preoccupante crisi di mercato, aggravata da una mancanza strutturale di competitività dovuta agli altissimi costi di produzione, ivi compresi quelli derivanti da onerosi sistemi fiscale e contributivo.

Il problema, conosciuto e seguito da tempo, è letteralmente esploso nel corso dell'ultimo anno, durante il quale molteplici sono state le manifestazioni di protesta di agricoltori e di consumatori in ogni parte d'Italia, ma soprattutto delle aree meridionali. Una non indifferente parte della produzione agricola rimane invenduta o viene svenduta a prezzi vili, tanto che recentemente il Governo si è visto costretto a ricorrere a decreti-legge per rimediare alle gravi e ricorrenti crisi di mercato. Si palesa la necessità di adottare, accanto ai provvedimenti di urgenza, vere e proprie misure strutturali che, pur nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, forniscano indirizzi, strumenti e incentivi, volti al superamento dell'attuale stato di crisi.

Occorre tuttavia non dimenticare che si opera nell'ambito di una economia di mercato, culturalmente e socialmente distante da sistemi economici centralisti e dirigisti. Per questo lo Stato deve limitarsi a dare indirizzi e a rendere possibile l'accesso a strumenti ritenuti idonei a risolvere le negatività della contingenza economica particolare.

Va pertanto affrontato con serietà il complesso problema della crisi dei prezzi dei prodotti agroalimentari, del sistema di filiera agroalimentare, del sistema produttivo dei prodotti agricoli.

Se questi sono i problemi fondamentali, le soluzioni possibili consistono nella razionalizzazione del processo di formazione dei prezzi, nel superamento della polverizzazione della proprietà fondiaria e dell'azienda agricola, nella composizione della filiera economica, nel raccordo del prezzo all'origine con il prezzo al consumo, nella trasparente e corretta informazione e nella tutela dell'interesse del consumatore. Tutto ciò attraverso il coinvolgimento degli attori del processo economico, la contrattualizzazione della filiera, la indicazione obbligatoria sulla etichetta del prezzo all'origine accanto a quello al consumo, mediante il monitoraggio del processo di formazione dei prezzi, attraverso l'incentivo conseguente della vendita *in loco* della maggior parte possibile della merce prodotta nel territorio.

Con il presente disegno di legge si vogliono raggiungere proprio questi risultati. All'articolo 1 vengono precisate le finalità sin qui manifestate.

All'articolo 2 viene indicato come strumento facoltativamente accessibile l'accordo interprofessionale di filiera, tra le associazioni degli agricoltori, dei trasformatori sia industriali sia artigianali, dei commercianti e le associazioni dei consumatori, utili ad individuare sia il processo di trasferimento delle merci, sia quello di formazione dei prezzi, dalla produzione al consumo, attraverso la trasformazione e la distribuzione. Accordi che interesserebbero aree territoriali provinciali, o parti di esse, purché con una popolazione di almeno 200.000 abitanti. Ciò, per garantire una ragionevole autonomia economica all'accordo e facendo riferimento peraltro alla popolazione minima prevista dall'ordinamento vigente per la costituzione di una nuova provincia.

All'articolo 3 vengono definiti gli adempimenti successivi alla conclusione degli accordi, ossia la comunicazione formale alle regioni e alle province autonome interessate, il deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'articolo 4 è prevista la modalità di adesione dei singoli soggetti economici privati all'accordo concluso dalle associazioni professionali e dei consumatori, nonché la maturazione degli obblighi derivanti dalla adesione all'accordo.

All'articolo 5 viene definito il metodo di informazione dei consumatori.

All'articolo 6 si introduce il principio della obbligatorietà dell'indicazione sulla etichetta del prodotto del prezzo all'origine accanto al prezzo al consumo, così come deve desumersi dall'accordo interprofessionale cui ci si riferisce.

All'articolo 7 si individua negli Osservatori provinciali sull'andamento dei prezzi dei prodotti agro-alimentari lo strumento per monitorare e controllare il relativo fenomeno e le conseguenti evoluzioni economiche e sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di agevolare la razionalizzazione e consentire la trasparenza del processo di formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, e inoltre, al fine di contrastare gli effetti della modesta dimensione dell'impresa agricola e la lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti con il contemporaneo ristagno dei prezzi all'origine, nell'interesse del produttore e del consumatore, nonché degli altri soggetti del relativo ciclo economico, sono favoriti:

a) il coinvolgimento di soggetti del ciclo economico;

b) la contrattualizzazione della filiera produttiva;

c) il monitoraggio del processo di formazione dei prezzi;

d) la vendita *in loco* dei prodotti del territorio.

Art. 2.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Le associazioni provinciali professionali degli agricoltori, dei trasformatori sia industriali sia artigianali, dei commercianti e le associazioni dei consumatori, possono concludere accordi interprofessionali, annuali o pluriennali, con i quali individuare il processo di trasferimento delle merci e il processo di formazione dei prezzi, dalla produzione al consumo, precisando i passaggi della trasformazione e della distribuzione, come di altri passaggi ove ricorrenti.

2. L'articolazione dell'accordo garantisce: la rintracciabilità del prodotto, dalla coltivazione sino al consumo; la rintracciabilità del processo di formazione del prezzo, dal primo trasferimento sino al consumo; la esclusione di soggetti e passaggi estranei al ciclo economico; la doppia indicazione sulla etichetta espositiva del prodotto del prezzo all'origine e di quello finale al consumo.

3. Gli accordi interprofessionali di cui al comma 1 riguardano il territorio di una intera provincia, o di parte di essa, avente una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti.

4. Il modello tipo degli accordi interprofessionali di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Adempimenti successivi alla conclusione degli accordi interprofessionali)

1. Gli accordi interprofessionali di cui all'articolo 2, comma 1, entro i dieci giorni successivi alla loro conclusione, sono comunicati, a cura dei sottoscrittori, alle regioni e alle province autonome interessate e sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. I sottoscrittori dei predetti accordi curano la pubblicazione competente nella *Gazzetta Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata.

Art. 4.

(Adesione agli accordi interprofessionali)

1. I soggetti economici, appartenenti alla filiera individuata nell'accordo, vi aderiscono tramite comunicazione scritta da inoltrare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni sottoscrittrici entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'adesione di cui al comma 1 comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le condizioni contenute nell'accordo.

3. Eventuali contenziosi circa violazioni dell'accordo sono composti attraverso il ricorso dell'interessato all'organismo arbitrale operante presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. I soggetti che aderiscono all'accordo possono contrattualizzare il trasferimento del prodotto all'interno della filiera individuata nell'accordo medesimo per la durata dell'accordo stesso.

Art. 5.

(Informazione del consumatore)

1. Nelle sedi delle aziende commerciali aderenti all'accordo, è obbligatoriamente esposto in maniera visibile al consumatore un apposito cartello segnaletico nelle dimensioni e con il contenuto definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(Indicazione obbligatoria dei prezzi all'origine e al consumo)

1. Sulla etichetta del prodotto esposta al consumatore, sia in spazi pubblici sia privati, all'aperto o in ambienti chiusi, è obbligatoriamente indicato, oltre al prezzo al consumo, anche il prezzo del prodotto all'ori-

gine, così come desunto dall'accordo interprofessionale.

Art. 7.

(Osservatori provinciali sull'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari)

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono costituiti Osservatori provinciali sull'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominati «Osservatori», da attivare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli Osservatori sono rappresentativi in eguale misura delle associazioni professionali provinciali degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali.

3. La funzione degli Osservatori consiste nella raccolta ed elaborazione di dati, nel monitoraggio e nell'analisi dei prezzi al consumo, dei prezzi all'origine e della progressiva lievitazione dei prezzi attraverso i passaggi intermedi del ciclo economico, nella informazione dei consumatori, nella promozione di iniziative mirate alla risoluzione dei problemi riscontrati, nell'analisi dei fenomeni economici e sociali legati all'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari.

4. Gli Osservatori si costituiscono, si articolano e svolgono la propria attività secondo regolamenti che, autonomamente, gli enti partecipanti di cui al comma 2 adottano con votazione a maggioranza.

5. Gli Osservatori fanno pervenire annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero delle attività produttive relazioni sull'attività svolta, sulle analisi compiute sulle eventuali proposte.

6. La costituzione e l'attuazione degli Osservatori non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

€ 0,50